

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2215-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE ZONCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

NELLA SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1967

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1967

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247,
recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste
suina classica e della peste suina africana

ONOREVOLI SENATORI. — La peste, oggetto del decreto-legge al nostro esame, non ha nulla a che fare con la peste umana che ha rappresentato un vero flagello per l'umanità nel corso dei secoli passati e che oggi non incute più paura perchè dominata dai nuovi mezzi terapeutici e vigilata e circoscritta nei suoi cronici focolai endemici di alcuni Paesi sottosviluppati e soprapopolati.

La peste di cui ci occupiamo è la peste degli animali e più precisamente la peste suina africana che presenta come preminente e fortunata caratteristica l'assoluta innocuità per l'uomo.

Si distinguono due tipi di peste suina: la peste suina cosiddetta classica e la peste suina africana.

La peste suina classica, dovuta al virus di Schweinitz e Dorset scoperto nel 1910, è diffusa da anni in tutti i Paesi occidentali e può essere prevenuta con la immunizzazione degli animali recettivi. La sua comparsa negli allevamenti suini desta preoccupazioni relativamente gravi e la diffusione della malattia può essere abbastanza facilmente dominata e vinta con la vaccinazione sistematica, e con perdite minime.

La peste suina africana o malattia di Montgomery dallo scienziato che per primo la identificò nell'Africa orientale britannica (1910-1915) è dovuta ad un virus filtrabile, caratterizzato da un alto potere patogeno per i suini domestici, da una spiccata diffusibilità, da una tenace resistenza e causa di altissima mortalità (talvolta al 100 per cento). Contro il virus della peste suina africana, sino ad oggi, non esistono nè cure nè profilassi specifiche risolutive. Negli allevamenti dove insorge la peste suina africana tutti i capi devono essere abbattuti e distrutti e i cadaveri devono essere cremati o interrati profondamente, previa denaturazione con calce viva o altri mezzi chimici. La comparsa della epizoozia di peste suina africana in Italia, rappresenta, come vedremo meglio più avanti, una minaccia mortale per tutto il patrimonio suino nazionale, con danni ingentissimi che

si protrarranno per parecchi anni: perciò una vera calamità nazionale.

Distribuzione geografica

Fino a 10 anni fa la malattia era circoscritta al continente africano e sconosciuta in Europa.

PORTOGALLO. — La prima comparsa di peste suina africana in Europa si è verificata nella primavera del 1957 in Portogallo dove, nello spazio di pochi mesi, sono stati colpiti 216 allevamenti con un totale di 17.000 capi perduti.

SPAGNA. — Dopo il Portogallo nel 1960 è stata la volta della Spagna, dove l'epizoozia pestosa cominciò a dilagare con ritmo impressionante avendo trovato, con probabilità, condizioni di diffusione particolarmente favorevoli. Nei primi 6 mesi le perdite di suini toccarono i 120.000 capi e nel 1963, anno di massima diffusione, la perdita si elevò a 450.000 capi; complessivamente 570.000 capi circa. Ai danni derivanti dalla perdita di più di mezzo milione di suini si devono aggiungere circa 15 miliardi spesi per combattere la epizoozia.

FRANCIA. — Nell'aprile del 1964 la malattia toccava la Francia limitatamente però alla zona di confine con la Spagna, Bassi Pirenei e Pirenei orientali. La via principale di entrata del virus è stata costituita da suini contrabbandati attraverso il confine. La Francia è riuscita a liberarsi della malattia nel maggio dello stesso 1964 con una spesa di 370 milioni di lire, più quella necessaria per vaccinare 2.000.000 di suini contro la peste classica.

ITALIA. — In Italia l'epizoozia di peste suina africana è « esplosa » verso la metà di marzo del 1967 negli allevamenti suini alimentati con rifiuti di cucina in un vasto comprensorio attorno a Roma. La prima segnalazione giunse al Ministero della sanità il 20 marzo; il 21 marzo, e cioè il giorno successivo alla segnalazione, furono presi i primi fondamentali provvedimenti di carattere eccezionale. Fra questi la nomina di una Commissione di indagine formata da docenti universitari, direttori di Istituti, ispet-

tori generali veterinari, che ha immediatamente iniziato presso l'Istituto superiore di sanità le ricerche per giungere ad una diagnosi di certezza, accertare l'origine e le cause degli episodi morbosi, precisare i criteri diagnostici e stabilire i più adatti sistemi di cura. È opportuno e doveroso sottolineare che la diagnosi clinica di peste suina africana sul terreno è praticamente impossibile. L'identificazione dei focolai è molto difficile se nel Paese esiste anche la peste suina classica e se per di più il *virus* africano ha perduto la sua tipica originale aggressività. Così stando le cose, ogni caso di peste implica il sospetto della possibile presenza di *virus* africano e per conseguenza la diagnosi non può essere che differenziale. Per la diagnosi esatta e tempestiva cioè, il metodo d'elezione in un Paese nuovo per il *virus* africano, rimane sempre la prova di trasmissione della malattia ai suini immunizzati contro la peste classica. Questo metodo però presuppone la vaccinazione obbligatoria e generalizzata di tutti i suini, come si vedrà più avanti.

Le prove sierologiche, ora molto perfezionate, agevolano la ricerca e l'individuazione e il controllo del *virus* africano. Fra queste prove, l'esperienza scientifica attribuisce una grande importanza:

1) alla prova di Malmquist e Hay (1965): il fenomeno dell'emoadsorbimento e della citolisi;

2) all'immunofluorescenza.

Il 4 aprile 1967, cioè dopo 13 giorni dall'inizio dei lavori, la Commissione scientifica d'indagine poteva emettere la diagnosi di peste suina africana per i focolai insorti in provincia di Roma; diagnosi confermata dai centri diagnostici zooprofilattici per i focolai sporadici comparsi in altre provincie. Dopo questo giudizio diagnostico ufficiale, oltre alle disposizioni di polizia veterinaria d'emergenza già deliberate impartite ed applicate il 21 marzo 1967, si dettarono nuove disposizioni che permettevano ai veterinari provinciali competenti di emettere immediatamente i decreti di abbattimento coattivo di tutti i suini malati, infetti o sospetti di infezione e contaminazione.

Solo la legge del 24 febbraio 1965, n. 108, consente l'abbattimento coatto dei suini infetti da peste africana, mentre non esiste, almeno fino alla conversione in legge dell'attuale decreto, tale disposizione per la peste classica.

L'opera di persuasione e convincimento esercitata presso i singoli allevatori proprietari di suini nel comune di Roma e provincia da parte dei veterinari ha permesso l'abbattimento di 50.000 suini a partire dal 21 marzo 1967 e di poter così estinguere rapidamente il grande focolaio di Roma e i 28 focolai minori della provincia. È doveroso riconoscere che l'intervento sanitario da parte delle competenti autorità è stato quanto mai tempestivo ed efficace.

Vie di penetrazione del virus africano in Italia

Si potrebbe ancora prima domandare come è penetrata la peste suina africana in Europa. A questo proposito non si hanno dati concreti ed accettabili senza qualche riserva. In via ufficiosa si è prospettata l'ipotesi che il *virus* sia giunto a Lisbona con i rifiuti di bordo sbarcati all'aeroporto della capitale e distribuiti alle porcilaie del comprensorio di Lisbona. È una tesi accettabile e probabilmente esatta. Con molta probabilità la tesi prospettata a Lisbona vale anche per il caso italiano, dato che anche da noi il primo sospetto concreto si è indirizzato verso l'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino, in relazione alla possibilità che lo scarico dei residui delle provviste di bordo degli aerei non fosse stato in qualche caso eseguito con rispetto delle norme previste, e passati agli allevamenti senza la preventiva sterilizzazione.

Bisogna però riconoscere che è effettivamente difficile e quasi impossibile rilevare e seguire tutte le vie di possibile trasporto e di veicolazione del *virus* pestoso.

C'è il traffico clandestino di suini domestici o selvatici attraverso il piccolo cabotaggio nei mari interni, il trasporto con autocarri di lotti di suini già contaminati (caso Francia) e resti o trofei di caccia, risultati finali dei cosiddetti « safari » ora di gran moda. Altre possibilità sono rappre-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sentate dalle spedizioni di materiali dei Paesi infetti ad altri Paesi per ragioni di studio diagnostico e di ricerca scientifica, la distribuzione di sieri e vaccini e da ultimo lo stesso movimento internazionale delle persone. Tocca ai servizi veterinari italiani di condurre e sviluppare una larga ed approfondita indagine per cercare di reperire, se sarà possibile, la via o il mezzo o il materiale attraverso cui il *virus* pestoso africano è penetrato in Italia.

Danni all'economia del Paese

La marcia di penetrazione della peste suina africana in Europa si è iniziata, come

già abbiamo detto, nel 1957 nel Portogallo, poi è passata in Spagna nel 1960, poi alla Francia nel 1964 e poi nel 1967 è arrivata in Italia. La comparsa del *virus* pestoso africano in Italia costituisce un duro attacco ed una gravissima minaccia a tutto il nostro patrimonio suino. Da una parte abbiamo un ambiente patogeno di eccezionale virulenza ed estremamente pericoloso in quanto non suscettibile né di cura né di prescrizioni specifiche; dall'altra parte abbiamo un prezioso e fiorente allevamento di 6.000.000 di suini secondo le statistiche ufficiali, ma dagli esperti giudicato più vicino ai 9.000.000 circa, in gran parte accentrato in Valle Padana.

Per fare il punto della situazione della peste suina in Italia si riportano i totali di tutti i focolai progressi od in atto al 6 giugno 1967.

A) PESTE SUINA AFRICANA ACCERTATA

<i>Province</i>	Numero focolai insorti	Numero focolai estinti	Numero capi abbattuti	Numero focolai in atto
1) ROMA:				
Diagnosi accertata dall'I.S.S.				
a) Agro Romano.....	1.948 (allevamenti)	1.948	54.878	—
Si sta ultimando l'abbattimento di tutti i suini presenti				
b) Provincia	54	54	2.153	—
Ultimo focolaio l'8 maggio 1967				
2) AREZZO	38	38	1.502	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S.				
Ultimo focolaio il 30 aprile 1967				
3) GROSSETO.....	2	2	64	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S.				
Ultimo focolaio il 12 aprile 1967				
4) CREMONA	3	3	2.426	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S.				
Ultimo focolaio il 19 maggio 1967				
5) VITERBO	3	2	120	1
Diagnosi accertata dall'I.S.S.				
Ultimo focolaio il 20 maggio 1967, per il quale sono in corso gli accertamenti				

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Province</i>	Numero focolai insorti	Numero focolai estinti	Numero capi abbattuti	Numero focolai in atto
6) MACERATA	13	13	266	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Ultimo focolaio il 13 maggio 1967				
7) CASERTA	1	1	275	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Focolaio denunciato il 12 aprile 1967				
8) SIENA	11	11	430	—
Diagnosi accertata dalla S.Z. di Pisa e confer- mata dall'I.S.S. Ultimo focolaio il 28 maggio 1967				
9) NAPOLI	10	10	9.028	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Ultimo focolaio il 16 maggio 1967				
10) TERNI	2	2	59	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Ultimo focolaio il 4 maggio 1967				
11) PADOVA	1	1	34	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Focolaio del 9 aprile 1967				
12) LATINA	5	5	609	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Ultimo focolaio il 10 maggio 1967				
13) FIRENZE	2	2	9	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Focolaio dell'8 aprile 1967				
14) PERUGIA	1	1	694	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Focolaio denunciato il 21 aprile 1967				
15) ASCOLI	2	2	4	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Focolai denunciati il 4 aprile 1967				
16) BRESCIA	1	1	197	—
Diagnosi accertata dall'I.Z. di Brescia Focolaio denunciato il 4 maggio 1967				
17) FROSINONE	4	4	418	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Ultimo focolaio il 19 maggio 1967				
18) COMO	1	1	248	—
Diagnosi accertata dall'I.S.S. Focolaio accertato il 6 maggio 1967				

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Province</i>	Numero focolai insorti	Numero focolai estinti	Numero capi abbattuti	Numero focolai in atto
19) SAVONA	1	1	105	—
Diagnosi accertata dall'I.Z. di Torino Focolai denunciati il 10 maggio 1967				
20) MILANO	2	2	98	—
Diagnosi anatomico-patologica confermata dallo I.Z. di Brescia Focolai accertati il 10 maggio 1967				
21) ANCONA	1	1	27	—
Diagnosi confermata dall'I.S.S. Focolaio denunciato il 4 aprile 1967				
22) IMPERIA	1	1	15	—
Diagnosi confermata dall'I.S.S. Focolaio denunciato il 16 maggio 1967				
23) TORINO	3	3	952	—
Diagnosi confermata dall'I.Z. di Torino Focolai denunciati il 30 maggio 1967				
24) VARESE	1	1	490	—
Focolaio denunciato il 4 giugno 1967 Diagnosi confermata dall'I.S.S.				
Totale.....	<u>2.111</u>	<u>2.110</u>	<u>75.091</u>	<u>1</u>
 B) FORME SOSPETTE DI ESSERE SOSTENUTE DA VIRUS ESOTICO				
1) LATINA	1	1	2	—
Focolaio denunciato il 27 maggio 1967 In corso gli accertamenti				
2) MACERATA	1	—	—	1
Focolaio denunciato il 29 maggio 1967 In corso gli accertamenti				
3) FIRENZE	1	1	2	—
Focolaio denunciato il 20 maggio 1967 In corso gli accertamenti				
Totale.....	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>1</u>

C) PESTE SUINA CLASSICA

Risultano ancora interessate alla data del 6 giugno 1967 n. 23 provincie con 53 focolai in atto. Trentacinque provincie nelle quali precedentemente vi erano focolai di peste suina sono attualmente indenni. Ove occorra, anche per tali focolai, viene inviato materiale patologico all'Istituto superiore di sanità per gli accertamenti diagnostici differenziali.

Continua a mantenersi una rigorosa vigilanza sui trasporti suini su tutte le strade nazionali, provinciali e comunali con particolare riguardo alla linea di demarcazione fra l'Italia centrale e provincie settentrionali e meridionali.

Se la epizoozia in atto non potesse essere circoscritta, dominata ed eradicata nel più breve tempo possibile, tutta la situazione del settore potrebbe entrare in una crisi totale con le conseguenze che tutti possono facilmente prevedere e calcolare.

Gli stessi spagnoli, che hanno subito una amara esperienza non ancora finita, definiscono « incalcolabili » i danni economici e sociali, che si aggiungono alla perdita degli animali, alle spese di abbattimento, di indennizzi e di profilassi.

Infatti si deve considerare:

1) l'industria di trasformazione in Italia occupa 300.000 lavoratori, nel 1966 ha avuto una produzione di 500.000 tonnellate di carne;

2) si esporta per 20.000.000.000 di prodotti di salumeria. Tutti i Paesi europei ed extraeuropei hanno già posto il blocco immediato all'importazione di specialità di carne suina dall'Italia e tale blocco verrà mantenuto per molto tempo anche dopo la radicale estirpazione della peste africana da tutto il territorio nazionale. Perciò perdita dei mercati internazionali conquistati faticosamente attraverso anni di tenaci sforzi di concorrenza e con l'eccellenza dei prodotti;

3) nell'economia rurale: interruzione e riordino del ciclo produttivo; danno all'attività lattiero-casearia nelle zone di allevamento industriale del suino;

4) una latente minaccia anche per la nostra emigrazione stagionale e per i lavoratori frontalieri, essendo l'uomo stesso un possibile strumento di diffusione se proveniente da località infette.

Dinanzi a queste prospettive è sorta l'urgente ed inderogabile necessità di apprestare uno strumento legislativo che:

a) permetta l'autorizzazione per l'abbattimento di tutti i capi suini ammalati o sospetti;

b) che metta a disposizione i mezzi finanziari per indennizzare gli allevatori con un contributo per ogni singolo capo abbattuto e un corrispondente contributo per la ricostituzione degli allevamenti;

c) che dia i mezzi e le direttive per condurre la lotta profilattica contro la virosi pestosa africana con metodi adeguati, razionali e scientifici fino alla completa estinzione di tutti i focolai infettivi.

A queste finalità il Governo ha provveduto con le norme contenute nel decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, che ora si sottopone al Senato per la conversione in legge.

Con l'articolo 1, al comma secondo, si rende obbligatorio l'abbattimento anche per la peste suina classica, mentre ora tale obbligo era previsto solo per la peste suina africana, come stabilito dalla legge 24 febbraio 1965, n. 108, che modificava l'articolo 265 del testo unico della legge sanitaria del 27 luglio 1934, n. 1265. La ragione di questa aggiunta sta nel fatto che sul terreno è impossibile fare una diagnosi differenziale fra peste suina classica e suina africana senza ricorrere agli esami di laboratorio che richiedono sempre per il loro espletamento da 10 a 15 giorni. Troppo tempo e tempo preziosissimo sottratto alla tempestività degli interventi profilattici in una forma di epizoozia caratterizzata da una diffusibilità e aggressività straordinarie.

Al comma terzo, la quota massima dell'indennità di abbattimento viene portata a lire 24.000 rispetto alle 20.000 stabilite dalla legge numero 108 del 1965. Così si tende ad eliminare il fenomeno dell'occultamento o della vendita fraudolenta dei capi da abbattere.

Al quarto comma, si modifica la ripartizione delle quote dell'indennità tra Provincia e Stato. Quella per la Provincia viene ridotta ad 1/4, mentre i rimanenti 3/4 restano a carico dello Stato. In tal modo l'onere per la Provincia, in via di massima, viene ridotto, ma per alcune zone, dove gli allevamenti suini sono intensivi e su base industriale, l'eventuale alto numero di abbattimenti coatti potrebbe creare qualche severa difficoltà per l'Ente locale, di cui sarebbe prudente tener conto in sede di regolamento o di ulteriori disposizioni ministeriali.

L'ultimo comma tiene giustamente conto degli abbattimenti effettuati a partire dal 18 marzo 1967, all'epoca cioè in cui le au-

torità sanitarie locali, ormai già orientate verso la diagnosi di virusi africana, avevano consigliato agli allevatori gli abbattimenti volontari. Sarebbe gravemente lesivo della giustizia il non tener conto della condotta responsabile data dagli allevatori colpiti nei loro interessi.

L'articolo 2 vuol raggiungere due finalità:

1) ridurre l'eventualità di abbattimenti indiscriminati;

2) evitare una inutile distruzione di beni economici limitando o proibendo l'uso delle carni di animali ineccepibili dal punto di vista sanitario per l'alimentazione umana. Per la prima finalità provvede il Ministro della sanità, per la seconda il veterinario provinciale.

L'articolo 3 dà facoltà al Ministro della sanità di disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica così da evitare, nel limite del possibile, l'abbattimento di animali in seguito all'insorgenza di detta malattia.

L'intervento immunizzante in più ha un valore discriminante, come già abbiamo detto. Ma questo metodo presuppone appunto la vaccinazione obbligatoria di tutti i suini per la peste suina classica. Il Ministro della sanità può acquistare, anche a trattativa privata, vaccini immunizzanti che sono poi distribuiti gratuitamente attraverso i veterinari provinciali.

La vaccinazione è riservata esclusivamente ai veterinari autorizzati per evitare possibili complicazioni immunologiche e i relativi compensi sono fissati dai veterinari provinciali.

Nell'articolo 4 sono disposti i finanziamenti:

1) 300 milioni per provvedere all'acquisto dei vaccini immunizzanti della peste suina classica;

2) un miliardo e 300 milioni destinati alle indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti. Si tratta dello stanziamento di 1 miliardo e 600 milioni, a cui si devono aggiungere i 500 milioni già stanziati nel decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235. Complessi-

vamente si ha una somma di 2 miliardi e 100 milioni.

Gli articoli 5 e 6 mirano a semplificare e snellire al massimo le procedure per ottenere le quote di indennizzo per ogni capo abbattuto. Bisogna convincersi che il cittadino, che ha già sofferto un danno piccolo o grande, deve essere sicuro di accedere all'indennizzo che gli spetta attraverso una procedura semplice e rapida. Contrattamenti o delusioni in questa materia determinerebbero l'alienarsi della cooperazione degli allevatori, cooperazione necessaria e preziosissima per la lotta contro l'epizootia in atto.

Gli articoli 7 e 8 riguardano le norme relative alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

L'articolo 9 riguarda gli interventi propri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ricostituzione degli allevamenti distrutti non appena la situazione sanitaria lo consentirà. La contribuzione massima per l'acquisto del bestiame suino sostitutivo dei capi abbattuti è elevato al 70 per cento della spesa ammessa (rispetto al limite attuale del 50 per cento) quando trattasi di riproduttori, e del 40 per cento per gli altri capi. Viene inoltre previsto che i contributi possono essere concessi in deroga all'ordine di priorità stabilita dalle leggi vigenti nonchè in deroga alle priorità ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 920, per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

L'8ª Commissione permanente agricoltura e foreste ha dato il suo parere (estensore senatore Bolettieri) che nel suo complesso è completamente favorevole al disegno di legge all'esame. Solleva però alcune riserve soprattutto per quanto riguarda la entità dei contributi dello Stato che ritiene piuttosto modesti, sia per le quote da corrispondere per i singoli capi abbattuti, sia per un più largo aiuto e sostegno a tutto il settore produttivo ormai in grave crisi.

Il relatore ritiene che le osservazioni e riserve espresse nel parere dell'8ª Commissione devono essere prese in attenta considerazione dal Governo; è però dell'opinione

che, data la gravità eccezionale della epizootia di peste suina africana già in atto e con focolai attivi sparsi su buona parte del territorio nazionale, sia necessario e urgente approvare l'articolo unico che prevede la conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, concernente i provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e suina africana.

Prima di finire, è forse opportuno richiamare alcuni aspetti dell'attuale legislazione contro le malattie esotiche del bestiame in generale. Nell'attuale evenienza sanitaria della comparsa della peste suina africana le norme legislative, nonostante il miglioramento apportato dalla legge 24 febbraio 1965, n. 108, hanno rilevato una carenza nella parte dell'organizzazione generale della profilassi contro le malattie previste, ed insufficiente per quanto riguarda i finanziamenti stanziati che attualmente ammontano alla cifra di 7 milioni di lire. È da augurarsi che questa legislazione venga rapidamente aggiornata su un piano generale e oltre i limiti segnati dal progetto di legge al nostro esame che ha il carattere prevalente di un intervento d'urgenza.

Così pure sarà opportuno rivedere e portare modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato. Da questa fonte potrebbero essere reperiti i mezzi necessari per impostare la lotta contro le epizootie in genere, con mezzi finanziari più adeguati. I risultati eccezionali ottenuti con la vaccinazione antiafto-

sa in Valle Padana sono un esempio molto dimostrativo di quanto si può ottenere con una profilassi vasta e ben organizzata a salvaguardia del patrimonio zootecnico.

Così non si insisterà mai abbastanza sulla necessità di giungere il più presto possibile alla neutralizzazione ed estinzione definitiva e certa dei focolai di peste suina africana, non solo per la ripresa degli allevamenti e per la conseguente ricostruzione del patrimonio suino, ma anche per quanto riguarda il problema dell'esportazione.

Non bisogna dimenticare che il blocco già imposto alle esportazioni italiane in questo settore dai Paesi stranieri durerà per qualche anno anche dopo che sarà stato ufficialmente riconosciuto che la epizootia di peste suina africana è completamente scomparsa dal nostro territorio. Intanto e per limitare i danni derivanti all'esportazione, l'autorità sanitaria ritiene che il nostro sistema di controllo possa consentire di apporre sui certificati di origine e sanità una attestazione relativa al rispetto dei tempi di stagionatura. Tale certificato di « anzianità » vale soprattutto per i prosciutti per cui sono richiesti 7-8 mesi di stagionatura e per la cottura delle mortadelle a determinata temperatura di salvaguardia. È accertato che uno dei pochi agenti fisici a cui il *virus* della peste suina africana mostra di essere poco resistente è il calore: a 60°C esso è inattivato e neutralizzato in un tempo non superiore ai 10-15 minuti.

ZONCA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.